

STATUTO

Art.1) DENOMINAZIONE-SEDE

E' costituita l'Associazione Produttori Italiani senza fini di lucro denominata "ISTITUTO PER LA TUTELA DEI PRODUTTORI ITALIANI". Essa ha sede in Milano alla via Visconti di Modrone n.18 e potrà istituire sedi secondarie. La sede operativa è a Fermo (AP) alla via Respighi n.8.

Art.2) DURATA

La durata dell'Associazione è fissata in venti anni: la durata potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art.3) SCOPI

Gli scopi dell'Associazione sono: a) difendere e tutelare la produzione ed il commercio del vero originale prodotto realizzato interamente ed esclusivamente in Italia e l'uso della denominazione Made in Italy. Per prodotto Made in Italy deve intendersi quello realizzato con materiali di qualità, secondo lo stile italiano in osservanza dei criteri di sicurezza, salvaguardando l'ambiente, nel rispetto delle norme dell'igiene e delle norme etiche e di quanto stabilito nei Regolamenti d'uso dei Marchi e dai disciplinari adottati dall'Associazione; b) difendere e garantire il vero prodotto Made in Italy mediante l'apposizione di speciali marchi olografici anticontraffazione e contrassegni, quali il marchio collettivo "MADE IN ITALY CERTIFICATE", depositati a norma di

legge; c) attuare opportune iniziative tendenti al perfezionamento ed al miglioramento qualitativo del prodotto Made in Italy, dando agli associati le necessarie direttive ed assistenza di carattere tecnico; d) esercitare un'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prodotto Made in Italy, sull'uso della sua denominazione, dei marchi e dei contrassegni associativi, per impedire e reprimere abusi o irregolarità a danno degli interessi e dei diritti dell'Associazione e degli associati, promuovendo anche azioni giudiziarie e/o quanto consentito dalla legge; e) promuovere, favorire, organizzare tutte quelle iniziative intese a valorizzare il prodotto italiano ed ad accrescerne la rinomanza in Italia ed all'estero.

Art.4) OGGETTO

L'Associazione promuove ogni iniziativa intesa a valorizzare il Made in Italy, assumendo i seguenti compiti: - tutelare, valorizzare e promuovere con qualsiasi azione e mezzo la produzione nazionale (Made in Italy); - individuare, selezionare e segnalare qualificate opportunità imprenditoriali interne ed internazionali; - istituire centri studi, archivi, lettere, notiziari, e riviste per la diffusione di informazioni sulle imprese e sulle iniziative imprenditoriali; - organizzare convegni, dibattiti, incontri, riunioni nonchè delegazioni e/o missioni economiche in Italia ed all'estero; - gestire e promuovere corsi di istruzione

tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività imprenditoriali e culturali con gli enti locali, regionali e statali pubblici e privati; - promuovere e concorrere alla attivazione di iniziative ad elevato contenuto innovativo di processi, di prodotto e di organizzazione sia in Italia che all'estero.

Art.5) SOCI

Possono essere ammessi all'Associazione quali soci, purchè ne facciano richiesta, tutti i produttori italiani che hanno i requisiti previsti dalla lett. a) dell'art.3 del presente statuto. Inoltre sono soci a pieno titolo i fondatori dell'Associazione. Gli enti pubblici interessati ai problemi del Made in Italy, possono richiedere di far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori.

Art.6) AMMISSIONE DEI SOCI

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo su conforme parere consultivo del Comitato Tecnico di settore. Il nuovo ammesso sarà iscritto nel libro soci all'atto della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Art.7) OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci hanno l'obbligo: a) di osservare lo statuto, il regolamento dallo stesso previsto e di attenersi alle delibere prese dagli Organi sociali; b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente statuto; c) di utilizzare i

marchi ed i contrassegni definiti dall'Associazione.

Art.8) DIRITTI DEL SOCIO

Fermi restando gli obblighi di cui all'art.7, l'appartenenza all'Associazione dà diritto al socio di ottenere: a) i contrassegni ed i marchi di produzione della produzione Made in Italy, sempre che questa risponda alle norme regolamentari (salvo il rispetto delle normative di legge, anche inderogabili, in materia); b) le assistenze ed i vantaggi previsti dal presente Statuto.

Art.9) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso è consentito al socio che abbia cessato l'attività o al socio che ne faccia richiesta, purché tale richiesta sia inviata mediante raccomandata A.R. che dovrà pervenire all'Associazione con un preavviso di novanta giorni, dandosi comunque atto che il recesso sarà efficace solo per l'esercizio successivo al decorso dei detti novanta giorni, salvo sempre il pagamento di qualsiasi eventuale residuo ancora dovuto. La relativa comunicazione dovrà essere fatta dall'interessato entro 60 giorni dalla data dell'evento che ha determinato il recesso. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo su conforme parere del Comitato Tecnico, a quel socio che si sia reso colpevole di infrazione statutaria o regolamentare o di altri atti che abbiano arrecato nocimento all'immagine del marchio e dell'Associazione. Contro le

deliberazioni prese a norma dell'art.6 e 9 l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente. La perdita della qualità di socio, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione di quota del Fondo sociale.

Art.10) FONDO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito:

- a)dalle quote di amministrazione dei soci;
- b)dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori di detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- c)dai contributi annuali e straordinari fissati dal Consiglio;
- d)dai contributi di Enti o privati;
- e)dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f)dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- g)dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti, passino in proprietà dell'Associazione;
- h)dai proventi di attività commerciali dirette o indirette.

La quota di iscrizione e la quota annuale saranno stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci.

Per tutta la durata dell'Associazione i soci non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dai soci non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

Art.11) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo consta di due parti: del rendiconto della gestione e dello stato patrimoniale.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea.

Art.12) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Comitati Tecnici;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art.13) L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per:

- 1)l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- 2)le nomine del Consiglio Direttivo;
- 3)la nomina dei Probiviri;
- 4)la delibera sugli indirizzi generali attinenti alla gestione dell'Associazione;
- 5)l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo

svolgimento dell'attività dell'Associazione;

6)la delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno da almeno la metà dei soci. Le richieste devono essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art.14) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

Art.15) CONVOCAZIONI E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso affisso nella sede sociale, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata o fax o e-mail venti giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa purchè in Italia. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le delibere dell'assemblea ordinaria occorre un quorum

deliberativo della maggioranza semplice (ossia della maggioranza dei presenti). Per le delibere dell'assemblea straordinaria occorre un quorum deliberativo della maggioranza assoluta (ossia della maggioranza dei soci aventi diritto al voto). Le proposte di modifica dello Statuto e proroga dell'Associazione debbono essere comunicate ai soci unitamente alla convocazione. Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da un Notaio. Le votazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si fanno normalmente per alzata di mano, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non disponga diversamente con decisioni da prendersi per alzata di mano. Per scheda segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti le persone ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal socio più anziano. Il Presidente nomina il Segretario.

Art.16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per il suo funzionamento.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, di cui almeno un terzo dei quali può essere espresso dagli Enti sostenitori. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) curare la gestione ordinaria dell'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci e sull'eventuale esclusione degli stessi;
- e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi prima di presentarli all'Assemblea dei soci;
- f) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) istituire uno o più Comitati Tecnici nominandone i componenti;
- h) fissare la quota di ammissione dei soci e le quote annuali;
- i) predisporre i Regolamenti di cui all'art.3 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitrii, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato.

Art.17) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Ad essi potrà delegare, in quanto delegabili per legge, tutti gli oggetti di cui all'art.16. I Consiglieri

durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di impedimento, dimissioni o altro ostacolo all'esercizio del mandato (e in tutti gli altri casi in cui il Consigliere non può o non vuole esercitare la carica), durante il corso del triennio, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti (scegliendoli principalmente nell'ordine tra i primi dei non eletti dell'ultima elezione e successivamente per cooptazione tra gli associati ritenuti meritevoli). I Consiglieri così eletti rimangono in funzione fino alla rinnovazione del Consiglio. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri si applica l'art.2386 c.c.. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che Egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri e si riunisce anche fuori dalla sede associativa purchè in Italia. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la rielezione della proposta.

Art.18) RIMBORSO SPESE, EMOLUMENTI E MEDAGLIE

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni. Inoltre l'Assemblea può deliberare l'attribuzione di emolumenti e di medaglie di presenza agli

stessi Consiglieri, ai componenti il Comitato Tecnico ed al Collegio dei Probiviri.

Art.19) IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea ed al Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed i Comitati Tecnici, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee relazioni. Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità o malattia del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò designato.

Art.20) COMITATI TECNICI

I Comitati Tecnici sono composti da esperti di provata competenza ognuno nel proprio settore merceologico, e cioè nel settore merceologico delle calzature finite, delle borse e della piccola pelletteria, dell'abbigliamento, degli accessori della moda, degli articoli da regalo, dell'arredamento, delle

ceramiche, delle porcellane e degli articoli vari per la persona e per la casa, e ai detti Comitati Tecnici è possibile richiedere pareri ed eventuali proposte.

Art.21) FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO

Le funzioni di ciascun Comitato Tecnico sono quelle di accertare la rispondenza dei requisiti aziendali e produttivi delle Imprese ai Regolamenti e/o ai disciplinari. In particolare i Comitati Tecnici provvederanno a:

- a valutare le attitudini e le condizioni tecniche per l'ammissione del Produttore all'Associazione;
- a valutare i requisiti del Prodotto per il quale si richiede il marchio di qualità Made in Italy;
- ad esprimere un parere preventivo sulle iniziative promozionali che l'Associazione intende avviare;
- ad esprimere un parere in merito ad eventuali infrazioni dei soci ai Regolamenti d'uso ed ai disciplinari.

Art.22) MEMBRI DEI COMITATI TECNICI

I membri dei Comitati Tecnici, suddivisi in settori, sono nominati dal Consiglio Direttivo. La nomina deve avvenire tenendo presente gli orientamenti dell'Assemblea (e in particolare modo l'assemblea fornirà una rosa di almeno tre nomi per ogni membro di un Comitato Tecnico da eleggere e su questi tre nomi sceglierà il Consiglio Direttivo) e possibilmente avuto riguardo alle diverse categorie di Produttori. I membri del Comitato debbono essere scelti tra

persone non facenti parte del Consiglio Direttivo o designate a farne parte. I membri dei singoli Comitati potranno essere da tre a quindici, tale numero verrà determinato dall'Assemblea degli associati. L'assemblea proporrà al Consiglio Direttivo i candidati a membri di Comitati Tecnici scelti tra gli associati dell'Associazione che siano tali da almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea. Le votazioni per la nomina a membri di Comitati Tecnici si fanno per alzata di mano, sempre che il Consiglio Direttivo, a maggioranza, non disponga diversamente (precisandosi che la decisione per procedure diverse andrà presa dal Comitato Direttivo con la votazione comunque da prendersi per alzata di mano).

Art.23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. I Probiviri non debbono essere soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri le controversie cui agli artt.7 e 9 del presente Statuto nonché qualsiasi altra controversia riguardante i rapporti tra socio ed Associazione o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Art.24) LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci nominerà uno o più Liquidatori, i quali dovranno redigere il Bilancio dell'Associazione. Il riparto del risultato di Bilancio dovrà essere devoluto ad Associazioni o Consorzi che non hanno scopo di lucro. Le spese della liquidazione graveranno sul fondo sociale e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro-quota su ogni socio.

Walter Martini

Alfonso Rossi Notaio (impronta sigillo)